

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2445

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro del tesoro  
e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col **Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(BERSANI)

e col **Ministro del commercio con l'estero**

(FANTOZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1997

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di amicizia e cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Suriname, fatto a Paramaribo il 9 agosto 1996

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	4
Testo dell'Accordo .....	»	5
Traduzione non ufficiale .....	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Le potenzialità del Suriname e la sua progressiva apertura verso l'estero stanno comportando uno sviluppo delle relazioni bilaterali.

In campo economico gli scambi commerciali, seppure modesti, hanno registrato negli ultimi anni un saldo attivo a nostro favore, che nella prima metà del 1996 è stato di poco superiore a due miliardi di lire. La tendenza all'internazionalizzazione da parte delle nostre imprese ed il processo di integrazione regionale nell'area latino-americana dovrebbero poi offrire nuove opportunità di contatti e di investimenti.

Attualmente è ancora forte nel Suriname l'influenza dei Paesi Bassi, ovvero l'antica potenza coloniale, e l'Aja attua una importante politica di cooperazione e di sostegno al Paese sudamericano. Le autorità di Paramaribo hanno peraltro espresso l'intenzione di diversificare i rapporti con altri Paesi, in particolare con gli altri membri dell'Unione europea. L'Italia godrebbe in particolare di grande stima per le sue affermazioni nell'economia, nella scienza e nella cultura.

Lo scorso anno le autorità del Suriname avevano quindi espresso il loro interesse per la conclusione con il nostro Paese di un accordo quadro che coprisse i vari settori di possibile cooperazione. I negoziati, basati su di un testo predisposto da parte nostra, hanno portato alla firma il 9 agosto 1996 di un agile strumento giuridico che abbraccia diversi settori di collaborazione.

L'articolo I menziona genericamente la promozione della cooperazione, della comprensione e dello scambio di informazioni fra i due Paesi.

L'articolo II tratta della promozione degli scambi culturali e della possibilità di concludere uno specifico Accordo culturale.

L'articolo III è volto a favorire la cooperazione scientifica e tecnica attraverso programmi di ricerca, sviluppo e formazione, lo scambio di esperti e di informazioni.

L'articolo IV prevede di incoraggiare la formazione di *joint-ventures* e di procedere alla conclusione di un Accordo sulla promozione e la protezione degli investimenti. I relativi negoziati sono già in corso.

L'articolo V prevede lo sviluppo della cooperazione economica, tecnica, commerciale e industriale.

L'articolo VI impegna le Parti ad avviare colloqui su settori specifici, quali la cooperazione tecnica, il turismo e la cooperazione commerciale, economica ed industriale.

La collaborazione tra i due Paesi, svoltasi sinora unicamente nel quadro della Convenzione di Lomé, stipulata fra l'Unione europea ed i cosiddetti Paesi ACP (Asia, Caraibi, Pacifico), potrebbe ora ricevere un significativo impulso attraverso iniziative economico-commerciali in settori di interesse per le imprese italiane, in particolare di media dimensione, quali quello della lavorazione del legno e del granito, dell'agroindustria, dell'industria estrattiva e delle infrastrutture. Il Suriname presenta poi possibilità di sviluppo turistico nonché un interesse dal punto di vista scientifico per la peculiarità degli aspetti antropologici e sociologici.

In particolare l'articolo III dell'Accordo prevede forme di cooperazione di contenuto alquanto generico ed eventuale e quindi si può ritenere che dall'Accordo nel suo insieme non possano derivare oneri a carico del bilancio dello Stato; pertanto non appare necessaria la redazione della relazione tecnica ai sensi del secondo comma dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di amicizia e cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Suriname, fatto a Paramaribo il 9 agosto 1996.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo VII dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

AGREEMENT ON FRIENDSHIP AND COOPERATION  
BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC  
AND THE REPUBLIC OF SURINAME

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Suriname (hereinafter referred to as "the High Contracting Parties"):

Convinced of the importance of developing collaboration between both countries,

Aware of the need of coordinating efforts to reach common political goals,

Desirous of implementing specific programs which shall have an actual effect in the economic and social development of both countries,

Intending to enhance their relations in the economic, industrial, cultural, scientific, technical and tourist fields;

Have agreed as follows:

ARTICLE I

The High Contracting Parties agree to promote cooperation, understading and exchange of information on matters of common interest.

ARTICLE II

The High Contracting Parties agree to foster the cultural exchange between both countries and, for the purpose of facilitating the bilateral cooperation, they will examine the feasibility of a Cultural Agreement aimed at bringing their peoples closer through the teaching and diffusion in their respective territories of the literature, the sciences, the arts, the education, and the civilization of the other.

## ARTICLE III

The High Contracting Parties recognize the convenience of favouring joint activities of scientific and technical cooperation and, to that end, will promote the implementation of joint coordinated programs on research, development and training, the exchange of experts and technical missions, and the exchange of information and documents as well as their means of diffusion.

## ARTICLE IV

The High Contracting Parties will stimulate joint-ventures between private enterprises of both countries and examine the most appropriate forms of cooperation in this aspect.

In order to develop the aforementioned cooperation, both Parties agree to enter into conversations in order to finalize an Agreement on the Promotion and Protection of Investments.

## ARTICLE V

The High Contracting Parties will favour the development of economic, technical, commercial and industrial cooperation between both countries.

## ARTICLE VI

The High Contracting Parties agree in entering into conversations on specific sectors such as technical cooperation, tourism and commercial, economic and industrial cooperation.

## ARTICLE VII

The present Agreement shall enter into force on the date on which the two High Contracting Parties notify each other that their respective constitutional procedures have been completed.

The present Agreement shall remain into force for a period of 5 years and shall be renewed for successive periods of one year unless one Party gives to the other High Contracting Party written notice of its desire to terminate the Agreement at least six months prior to its expiration.


In witness whereof, the undersigned, being duly authorized, have signed the present Agreement.

Done in duplicate at Paramaribo, on the 9th August, 1996 in the English language, both texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF SURINAME







TRADUZIONE NON UFFICIALE

**ACCORDO DI AMICIZIA E COOPERAZIONE  
FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E  
LA REPUBBLICA DEL SURINAME**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Suriname (qui di seguito definite le "Alte Parti Contraenti"):

Convinte che sia importante sviluppare la collaborazione fra i due paesi;

Consapevoli della necessità di coordinare gli sforzi volti a conseguire obiettivi politici comuni;

Desiderando attuare programmi specifici che avranno un reale effetto sullo sviluppo economico e sociale dei due paesi,

Avendo l'intenzione di promuovere i loro rapporti nei campi economico, industriale, culturale, scientifico, tecnico e del turismo;

Hanno concordato quanto segue:

**ARTICOLO I**

Le Alte Parti Contraenti concordano di promuovere la cooperazione, la comprensione e lo scambio di informazioni su questioni di interesse comune.

## ARTICOLO II

Le Alte Parti Contraenti concordano di incoraggiare gli scambi culturali fra i due paesi e, al fine di facilitare la cooperazione bilaterale, prenderanno in esame la possibilità di concludere un Accordo Culturale, allo scopo di far avvicinare maggiormente i loro popoli con l'insegnamento e la diffusione nei loro rispettivi territori della letteratura, delle scienze, delle arti, dell'educazione e della civiltà dell'altro.

## ARTICOLO III

Le Alte Parti Contraenti riconoscono che sia conveniente favorire attività congiunte di cooperazione scientifica e tecnica e, a tal fine, promuoveranno l'attuazione di programmi coordinati congiunti su ricerca, sviluppo e formazione, lo scambio di esperti e di missioni tecniche, nonché lo scambio di informazioni e documenti, insieme con i loro mezzi di diffusione.

## ARTICOLO IV

Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno la formazione di joint ventures fra le imprese private dei due paesi ed esamineranno quali siano le forme di cooperazione più adeguate al riguardo.

Al fine di sviluppare la cooperazione di cui sopra, le due Parti concordano di avviare colloqui volti a finalizzare un Accordo sulla Promozione e la Protezione degli Investimenti.

## ARTICOLO V

Le Alte Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione economica, tecnica, commerciale e industriale fra i due paesi.

ARTICOLO VI

le Alte Parti Contraenti concordano di avviare colloqui su settori specifici, quali la cooperazione tecnica, il turismo e la cooperazione commerciale, economica e industriale.

ARTICOLO VII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Alte Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

Il presente Accordo restra in vigore per un periodo di 5 anni e potrà essere rinnovato per successivi periodi di un anno, a meno che una parte non dia all'altra Alta Parte Contraente notifica scritta del suo desiderio di sospendere l'Accordo almeno sei mesi prima della scadenza.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in due copie a Paramaribo il 9 agosto 1996 in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA DEL SURINAME

(F.to: Oliviero Rossi)

(F.to: Subhas Ch. Mungra)

